SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1965

(69ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Agevolazioni a favore dei titolari di licenze di coltivazione del tabacco per manifesto, di cui al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 » **(1069)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1276, 1278
CAPONI 1277, 1278
PECORARO, *relatore* 1276, 1278
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1277, 1278

« Approvvigionamento di sale all'industria » **(1155) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 1278, 1283, 1284
PELLEGRINO 1283, 1284
PIRASTU 1284
RODA 1283, 1284
TRABUCCHI, *relatore* 1278, 1283, 1284
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1283, 1284

« Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza » **(541) (Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1285, 1287, 1289
BRACCESI, *f.f. relatore* 1285, 1287, 1289
FORTUNATI 1287, 1288, 1289
MARTINELLI 1287, 1289
PARRI 1289
SALERNI 1288
TRABUCCHI 1289
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1288, 1289

« Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 » **(1250) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1290, 1291
PECORARO, *relatore* 1290
PELLEGRINO 1291

La seduta è aperta alle ore 18,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertone, Bonacina, Braccesi, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Mammucari, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bertoli è sostituito dal senatore Caponi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi per il tesoro Cappugi.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni a favore dei titolari di licenze di coltivazione del tabacco per manifesto, di cui al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 » (1069) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni a favore dei titolari di licenze di coltivazione del tabacco per manifesto, di cui al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 », già approvato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di attuare, a favore dei titolari di concessioni di coltivazioni del tabacco per manifesto, le stesse provvidenze che i titolari di concessioni speciali accordano nel corso della campagna di coltivazione ai propri coltivatori di tabacco.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle suddette provvidenze.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1965, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

PECORARO, *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, la coltivazione del tabacco avviene attraverso due canali: quello delle « concessioni speciali » e quello delle « concessioni di manifesto ».

I coltivatori per manifesto, in effetti, si occupano solo del periodo colturale e non del successivo ciclo industriale; invece, i concessionari speciali sono degli imprenditori i quali, in genere, hanno alle loro dipendenze un gruppo di coltivatori, e dopo avere effettuato la coltivazione si occupano anche di una parte del ciclo produttivo del tabacco. Ora questi concessionari speciali sono nelle condizioni di offrire ai propri coltivatori alcune provvidenze economico-tecniche che, finora, la legge sul monopolio dei tabacchi non ha consentito di accordare ai concessionari per manifesto.

Con questo disegno di legge s'intende precisamente concedere all'Amministrazione dei monopoli la facoltà di attuare, a favore dei coltivatori per manifesto, le stesse provvidenze finora elargite ai concessionari speciali, in maniera da eliminare una sperequazione tra l'una e l'altra categoria.

Questo è un provvedimento che non viene preso a cuor leggero, ma è stato invece lungamente ponderato. Sono più di due anni che ho cessato di essere Sottosegretario di Stato alle finanze — ed ho avuto l'onore di essere anche il presidente del Consiglio di amministrazione del Monopolio dei tabacchi — e ricordo che fin da allora c'erano continue lamentele da parte dei funzionari dei monopoli perchè, mentre i concessionari speciali erano in condizioni di poter mettere a loro agio i propri dipendenti concedendo loro le agevolazioni di cui potevano godere, i coltivatori per manifesto non potevano

fruire di queste agevolazioni. E ciò portava un grave danno, in quanto una parte dei coltivatori per manifesto trovavano più conveniente produrre il tabacco per conto dei concessionari speciali; il che, alla fine, avrebbe portato all'eliminazione della categoria dei coltivatori per manifesto.

Ora, in un periodo in cui lo Stato ritiene di avere una sua presenza anche nelle strutture industriali in un periodo in cui si ritiene più opportuno che questa presenza rimanga anche in strutture industriali di carattere pubblico affinchè possa essere un elemento e un termine di paragone per quelli che sono i costi, i prezzi, i ricavi, i modi di produzione e le strutture industriali, sarebbe veramente una cosa pregiudizievole, un elemento di deterioramento per l'economia del settore, che questa situazione di sperequazione a danno dei coltivatori per manifesto finisse per paralizzare questa categoria con grave danno per le attrezzature industriali ove viene lavorato il tabacco dei concessionari per manifesto, che sono gestite dal-Stato. E quindi io ritengo che l'articolo unico del disegno di legge che ci viene presentato debba essere approvato così come lo è stato dalla Camera dei deputati, e sollecitamente, da questo ramo del Parlamento. Io mi rendo conto che si sarebbe potuto fare anche meglio, ma oggi, a mio modo di vedere, anche l'opposizione non può non rendersi conto dell'urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

Quindi io ritengo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato dalla nostra Commissione.

C A P O N I . Noi comunisti siamo fa vorevoli, in linea di massima, all'approvazione del disegno di legge. Questo nostro voto favorevole potrebbe presentarsi in contrasto con l'astensione che c'è stata da parte del gruppo comunista nell'altro ramo del Parlamento. Ma il nostro voto favorevole si può oggi giustificare con la necessità e la urgenza di arrivare all'approvazione del provvedimento e di non ostacolarne l'*iter*. Tuttavia, nel dichiararci favorevoli all'approvazione del disegno di legge, teniamo a riconfermare le obiezioni che furono solle vate alla Camera e anche la validità di alcuni emendamenti che furono presentati e che non trovarono accoglimento.

Ma in modo particolare io vorrei rivolgere al Sottosegretario per le finanze una preghiera, che si riferisce appunto ad uno degli emendamenti che fu respinto nell'altro ramo del Parlamento e che, a mio modo di vedere, potrebbe trovare una soluzione in via amministrativa; e cioè noi abbiamo l'anno scorso approvato un disegno di legge sui rapporti di mezzadria che offrono la facoltà al mezzadro di consegnare il tabacco e di ricevere la bolletta separata; il che vuol dire riscuotere l'importo di sua spettanza.

Nelle concessioni speciali la legge ha trovato applicazione: il mezzadro consegna la globalità del tabacco, ma per il 58 per cento di sua competenza riceve la bolletta separata e riscuote separatamente al momento del pagamento.

Ora perchè l'Azienda dei monopoli non deve fare altrettanto? Si dice: c'è un ordinamento particolare. Ma io credo che un ordinamento particolare dovrebbe considerarsi superato da quest'altra norma di legge che regola i rapporti di mezzadria. Se poi ci fosse anche una difficoltà in questo senso, io raccomando al Sottosegretario di studiare la possibilità di risolvere il problema in via amministrativa, presentando poi un successivo provvedimento di legge, perchè non ci sembra giusto che l'ordinamento di una azienda dello Stato cozzi con una legge che abbiamo approvata; prego cioè che si dia anche ai coltivatori mezzadri di manifesto la possibilità di consegnare il tabacco e di avere la bolletta separata.

L'ultima raccomandazione riguarda le preoccupazioni esistenti circa le sorti e l'avvenire delle coltivazioni di tabacco. Ci auguriamo che la Commissione che dovrebbe preordinare il riordinamento dell'Azienda dei monopoli concluda i suoi lavori non con la solita raccomandazione generica, ma trovi tutti gli accorgimenti necessari per mantenere in vita le coltivazioni stesse.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio la Commis-

sione perchè si appresta a dare la sua approvazione al disegno di legge, che il Governo ha presentato nel novembre del 1964. Mi dispiace solo che in questo lasso di tempo i coltivatori per manifesto non abbiano potuto beneficiare delle provvidenze disposte nel disegno di legge stesso.

Circa le raccomandazioni che in questa sede sono state fatte dal senatore Caponi, io già ebbi a dire all'altro ramo del Parlamento che il rapporto di mezzadria non è un rapporto che esiste nei confronti dei coltivatori per manifesto. Il coltivatore per manifesto è un coltivatore diretto o un mezzadro, il cui rapporto di mezzadria è rilevante presso il proprietario del fondo.

CAPONI. Mi permetta un'interruzione: i contratti di coltivazione sono intestati al nome del mezzadro, non del concedente.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il rapporto di mezzadria il Ministero non lo riconosce perchè ne manca il presupposto: la proprietà della terra.

PRESIDENTE. Il senatore Caponi intendeva raccomandarle di esaminare la questione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La risposta è questa: la legge, che determina le liberalità nei riguardi dei mezzadri, non si applica nei riguardi dell'Amministrazione che non ha mezzadri.

CAPONI. Signor Sottosegretario, dovete pur fare la bolletta all'intestatario, cioè al mezzadro.

PECORARO, *relatore.* È una responsabilità diretta, personale di colui che vende il tabacco: perciò la bolletta è intestata al mezzadro.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Lei parla di responsabilità penale, che è un'altra cosa, perchè la coltivazione è sottoposta a controllo.

CAPONI. Se voi intestate il contratto di coltivatore al mezzadro, perchè la bolletta la fate al concedente? Ci deve spiegare questo controsenso.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Andrò ad esaminare la questione; però la risposta è questa: perchè se sono raccolte venti foglie in più, bisogna vedere chi le ha raccolte in più. Ma manca il presupposto di un rapporto di mezzadria.

Circa le preoccupazioni per l'avvenire delle coltivazioni ho l'impressione che circolino nel Paese delle idee assolutamente infondate, cioè che si voglia abolire il monopolio della coltivazione.

Dopo queste osservazioni ringrazio nuovamente la Commissione e in modo particolare il relatore per la sua esposizione sintetica e chiara.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Approvvigionamento di sale all'industria » (1155)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvvigionamento di sale all'industria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore.* La legge 17 luglio 1942, n. 907, che è quella sul Monopolio del sale e dei tabacchi, che è stata modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641 e poi in parte con legge 19 dicembre 1958, n. 1085 e con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390, in relazione all'entrata in vigore del MEC, stabiliva che il sale che, come tutti sanno, è venduto a un prezzo unico per l'alimenta-

zione umana in tutto il territorio della Nazione da parte dell'Amministrazione dei monopoli, eccezion fatta per le regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, venisse invece venduto a un prezzo speciale alle industrie della salagione dei pesci, della salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati all'esportazione, della pastorizia; della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra; della preparazione del presame o caglio; della preparazione delle pelli; della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie; della tintoria; della incubazione dei bachi da seta. Nel 1951 è stato anche accettato l'impiego industriale del sale per i diserbanti, oppure per il disgelo degli scambi delle ferrovie. Era stato anche stabilito che lo stesso trattamento poteva essere esteso con decreto (allora reale), su proposta del Ministro delle finanze, ad altre industrie assimilabili a quelle indicate precedentemente per la loro natura o per la loro importanza economica o perchè riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese.

L'articolo 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, stabiliva la vendita del sale all'industria a prezzo speciale; e l'articolo 21 stabiliva che il sale comune poteva essere venduto a prezzo industriale alle industrie aventi per oggetto: la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio; la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio; la produzione dei colori e delle materie per essa occorrenti; la depurazione dell'acqua con la permutite e con sostanze analoghe per comportamento e funzione; la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico; la fabbricazione della gomma sintetica.

Questa elencazione era necessaria per stabilire che c'erano due trattamenti diversi: un trattamento per il sale a prezzo speciale, un altro trattamento per il sale dato a un prezzo cosiddetto industriale.

In relazione a queste norme, che riguardavano anche il sale d'importazione per uso industriale, ma principalmente quello proveniente dalle saline nazionali, è intervenuta in questo frattempo una serie di modificazioni: una modificazione legislativa generale, cioè relativa all'entrata in vigore del trattato del MEC, per cui non è stato più possibile impedire ai Paesi del MEC l'importazione del sale. E va ricordato che si è trovato il sistema, così per il sale come per i tabacchi, di stabilire una quota fiscale e una quota di compenso per l'amministrazione, in modo che pagando la quota fiscale e dando l'incarico della vendita al Monopolio, il sale potesse essere importato non solo dalla Sicilia e dalla Sardegna, ma anche dagli altri Stati del MEC.

Poi è intervenuto il fattore del progresso della tecnica, per cui i settori di utilizzazione del sale sono diventati infiniti, tanto che non è più possibile farne un'elencazione. Nel 1958 è stata anche introdotta una facilitazione speciale concernente il sale usato nella preparazione del formaggio e che rimane inutilizzato nel processo produttivo, stabilita nella misura del 30 per cento, forfettariamente, del sale prelevato.

Quindi si aveva una considerevole diversificazione, che faceva avvertire la necessità insieme di semplificare le cose e di adottare delle norme che avessero una caratteristica di generalità.

Ecco perchè il Governo ha presentato questo disegno di legge, il quale innanzitutto prevede l'importazione del sale per l'industria non più soltanto dalla Sicilia, dalla Sardegna o dai Paesi del MEC ma addirittura da tutti i Paesi, salva l'osservanza di particolari cautele legislative e formali atte ad accertare che ne ricorrano i presupposti e salva altresì la concessione della relativa licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero. Il provvedimento inoltre stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, quando attraverso i prodotti industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana; cioè l'esenzione è accordata per il sale che

viene utilizzato nei procedimenti industriali e non per quello che è presente nei prodotti commestibili e che viene mangiato con questi. Infine il disegno di legge prevede che i prodotti delle industrie della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio e dei formaggi, sia fabbricati in territorio soggetto a monopolio che importati, siano assoggettati all'imposta sui sali in vigore in relazione al loro contenuto di cloruro sodico; la quota parte dei sali non utilizzata nel processo produttivo e che beneficia dell'esenzione viene forfettariamente calcolata nel 90 per cento per l'industria della salagione dei pesci e delle budella e nel 30 per cento per l'industria della salagione dei formaggi rispetto al sale prelevato, mentre per l'industria della salagione del presame o caglio, siccome viene impiegato sale raffinato, è accordato l'abbuono della differenza di imposta tra il sale raffinato e quello comune.

Sono anche considerate le industrie che producono tipi speciali di sale alimentare, cioè il glutammato sodico, una specie di sale concentrato che serve per alcune produzioni: si ammette la fabbricazione e la vendita di tali tipi speciali di sale alimentare a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico, oppure che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo similare di sale in vendita in Italia.

In sostanza con questo provvedimento si avrebbe una risistemazione generale delle norme sul sale.

Si è domandato, da parte di qualcuno, se lo Stato ci guadagna o ci perde con la nuova regolamentazione. Al disegno di legge è allegata una opportuna dimostrazione che illustra come in definitiva si abbia per lo Erario un piccolo guadagno, che assomma a circa 304 milioni. Si tratta di un margine attivo che si determina attraverso una maggiore quantità di introiti per l'Erario e una diminuzione degli incassi dell'Amministrazione dei Monopoli; però, siccome, in fondo, quest'ultima non è che un ramo dell'Amministrazione dello Stato in senso generale, il problema della copertura non nasce giacchè, secondo i calcoli effettuati, con l'attuazione del provvedimento verrà a realizzarsi piuttosto un guadagno che una perdita per lo Stato.

Detto questo, potrei senz'altro dichiararmi favorevole al disegno di legge, fatta eccezione per l'ultimo articolo, che è certamente incostituzionale e quindi andrebbe modificato, come ha anche suggerito la 9ª Commissione nel suo parere, che ora vi leggo e nel quale sono contenute osservazioni e proposte che meritano di essere prese in esame:

« I criteri che ispirano il disegno di legge sono largamente da condividere.

In primo luogo, risponde ad una esigenza incontestabile esentare dall'imposta tutto il sale che non è destinato, attraverso processi di trasformazione industriale, a rimanere incorporato in prodotti alimentari.

Ed è conseguenziale a tale premessa che il prezzo di cessione del sale all'industria sia fissato in misura unica, con una procedura sufficientemente agile. Merita piuttosto di essere sottolineato che la determinazione del prezzo deve obbedire a criteri di economicità di gestione in maniera che la Amministrazione dei Monopoli consegua sempre la remunerazione di tutti i costi e, quando le condizioni concorrenziali di mercato lo consentono, anche dei margini di profitto. Nella politica dei prezzi preannunciata nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, suscita qualche perplessità il criterio, già del resto attualmente seguito, di differenziare il prezzo in rapporto inversamente proporzionale alla quantità di sale acquistata da ciascun utente. Tale criterio, che ha dato luogo a rilievi non infondati, si risolve in un cospicuo vantaggio per i grandi complessi industriali, mentre sembra più consono all'indirizzo generale dell'intervento delle aziende pubbliche nell'economia, che si elimini ogni posizione discriminatoria a danno delle piccole e medie aziende industriali. Pertanto sembra opportuno sancire un espresso divieto di introdurre nelle tariffe riduzioni di prezzo in rapporto all'entità degli acquisti o ad altre situazioni soggettive.

Da approvare poi è il criterio di esonerare l'Amministrazione dei Monopoli di Stato dal compito di acquistare da terzi il sale occorrente all'industria nazionale e non prodotto dai propri impianti. Si tratta di iniziative estranee alle finalità proprie della Azienda, che facilmente si prestano a censure non sempre infondate da parte della pubblica opinione, e che è meglio lasciare alle industrie interessate, la qualcosa del resto era prevista già dalle norme vigenti. Epperò la novità sostanziale introdotta dal disegno di legge a tale proposito consiste nella liberalizzazione delle importazioni dall'estero, sia dai Paesi della CEE che dai Paesi terzi. In tal modo viene ad annullarsi il favore che le norme vigenti riservavano per la produzione sarda e siciliana.

Ora, da un canto non sembra giustificato che in questa sede si introducano innovazioni non sufficientemente ponderate nel regime del commercio con l'estero. La materia delle importazioni va trattata in sede propria tenendo conto di tutte le condizioni e ripercussioni che la liberalizzazione di un determinato settore comporta. Il disegno di legge deve quindi far salvo, relativamente al sale, il regime che oggi risulta dal complesso delle convenzioni internazionali esistenti e che risulterà dagli ulteriori accordi che via via saranno posti in essere.

Peraltro, la facoltà di introdurre nel territorio soggetto a monopolio sale in esenzione di imposta non può essere limitata, come prevede il disegno di legge, all'industria utilizzatrice senza estenderla correlativamente ai produttori sardi e siciliani. Con le cautele che l'Amministrazione del Monopolio sarà per prescrivere, la costituzione dei depositi di sale sardo e siciliano nel territorio continentale varrà indiscutibilmente ad agevolare l'approvvigionamento delle industrie, soprattutto di quelle che, per la modestia dei loro consumi, non sono in grado di affrontare operazioni di importazione.

Quanto poi alle agevolazioni previste dall'articolo 3 del disegno di legge per alcune industrie alimentari, sembra evidente che i benefici debbano operare non soltanto per il sale acquistato presso l'Azienda del monopolio ma anche per il sale importato.

In relazione all'articolo 4 del disegno di legge relativo alla fabbricazione ed alla vendita di tipi speciali di sale alimentare non sarà superfluo precisare che la « specialità » possa riferirsi anche alla sola confezione.

Relativamente all'articolo 5, si confermano le considerazioni precedenti quanto ai limiti in cui va prevista la importazione dall'estero.

Infine, per il regime transitorio, è opportuno prefiggere un termine congruo per l'applicazione della nuova disciplina.

In conseguenza si propone di apportare al disegno di legge i seguenti emendamenti:

all'articolo 1,

al secondo comma aggiungere: " Il prezzo non può subire variazioni in ragione del processo produttivo cui il sale è destinato nè in rapporto alla quantità acquistata e viene determinato nella misura occorrente ad assicurare almeno, all'Amministrazione dei Monopoli, la remunerazione di tutti i costi diretti ed indiretti di esercizio ".

all'articolo 2,

a) *dopo il comma primo inserire*: " La medesima facoltà è accordata, con l'osservanza delle cautele stabilite dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai produttori della Sardegna e della Sicilia che costituiscano nel territorio soggetto a monopolio depositi di sali destinati esclusivamente alla industria di cui al comma precedente ".

b) *sostituire l'attuale secondo comma con il seguente*: " L'importazione dall'estero, da parte dell'industria, di sali (cloruro di sodio) destinati agli usi di cui ai comma precedenti, nei limiti cui è ammessa secondo le norme sul commercio con l'estero, rimane subordinata al preventivo nulla osta della Amministrazione dei monopoli di Stato che può prescrivere l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalità ".

all'articolo 3,

dopo il quarto comma inserire il seguente: " I benefici di cui ai comma precedenti spettano anche, alle industrie menzionate, per il sale importato dai territori della Repubblica non soggetti a monopolio ".

all'articolo 4,

tra le parole: " vendita di tipi " *e la parola*: " speciali " *inserire le altre*: " e confezioni ".

all'articolo 5,

sostituire l'ultimo comma con il seguente: " Per le importazioni dall'estero si applica l'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge ".

all'articolo 7,

sostituire il testo dell'articolo con il seguente: " Alla determinazione del prezzo di cui all'articolo 1, comma secondo, si provvederà entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Frattanto restano applicabili le tariffe attuali " ».

Nel disegno di legge governativo, infatti, è previsto che la nuova disciplina entrerà in vigore quando saranno emanate le norme di attuazione e sarà stato provveduto alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali all'industria. Ora è da rilevare in proposito che non si può lasciare all'arbitrio dell'esecutivo il giorno dell'entrata in vigore di una norma di legge e mi pare giusta l'opinione della 9ª Commissione, che propone di stabilire un termine di tre mesi — che potrà essere anche di quattro, cinque, sei mesi, un anno — per la determinazione dei prezzi di vendita del sale. Su questo punto richiamo in particolare l'attenzione del Governo.

Non tutto quello che la 9ª Commissione ha detto nel suo parere può essere senz'altro accettato. Riterrei però che possa essere accolto il concetto di eliminare le riduzioni di prezzo in rapporto all'entità degli acquisti o ad altre situazioni soggettive, perchè la funzione di una azienda del Monopolio è di garantire la fornitura tanto ai grandi quanto ai piccoli complessi. Ugualmente ritengo che possa essere accettato il criterio che i benefici del provvedimento debbano operare non solo per il sale acquistato dal Monopolio ma anche per quello importato, nonchè l'osservazione che la « specialità » di alcuni tipi di sale in relazione all'articolo 4 può riferirsi anche ad una particolare confezione, che può comportare un aumento di prezzo.

Invece io ho i miei dubbi — e a questo proposito vorrei sentire l'opinione del Governo — circa la creazione di depositi di sale, anche perchè il deposito di sale, di una materia, cioè, che è soggetta ad un estremo deperimento per l'umidità, darebbe luogo a varie contestazioni, in ordine al calo, per esempio, che verrebbe addebitato all'Amministrazione.

Infine devo aggiungere che il senatore Veronesi aveva presentato alla 9ª Commissione, che non l'ha approvato, un ordine del giorno nel quale, in considerazione dell'opportunità di favorire l'incremento della produzione e di facilitare la distribuzione del sale destinato sia all'alimentazione umana e animale che ad impieghi industriali, in relazione anche alla necessità di un adeguamento agli impegni assunti con la sottoscrizione del Trattato istitutivo della CEE, e tenendo conto che per una parte del Paese, la Sicilia e la Sardegna, non sussiste il monopolio del sale e che risultano superati i motivi che nel passato portarono alla istituzione del monopolio, si invita il Governo a considerare l'opportunità di far cessare il regime di monopolio in atto per la produzione e distribuzione del sale. Il che, se può essere condiviso dal punto di vista tributario, è molto difficile da attuare, anche in considerazione della prevenzione di eventuali frodi in ordine all'aspetto sanitario del problema. Io ritengo opportuno mantenere il sistema del monopolio non tanto per i 18 miliardi di introiti, che non sono certamente un gran che, ma perchè, fino a quan-

do il sale è venduto dallo Stato, si ha la possibilità di effettuare un controllo sulla composizione, purezza, provenienza, eccetera; altrimenti ci potremmo trovare, date alcune strane abitudini della nostra Nazione, anche di fronte a delle frodi che potrebbero essere dannose per la salute pubblica. Per accogliere l'invito dell'ordine del giorno, io sono dell'opinione che si debbano, quanto meno, attuare misure tali da impedire che la frode nella preparazione del sale possa creare un pericolo, attraverso la non genuinità del prodotto, per la salute pubblica.

Concludendo, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato con alcune modifiche che la 9ª Commissione ha suggerite.

P E L L E G R I N O . Nel precedente ordine del giorno della Commissione non era compreso questo disegno di legge, che vediamo inserito nell'ordine del giorno odierno. Questo sta a dimostrare che ne siamo venuti a conoscenza solo poche ore fa; in questo momento poi ci è stata data lettura del parere che la 9ª Commissione ha espresso in merito e che suscita in noi, come del resto nello stesso relatore Trabucchi, perplessità e dubbi. Ritengo pertanto opportuno rinviare a domani mattina il seguito della discussione del provvedimento affinchè si possa approfondire l'esame non tanto del disegno di legge, quanto delle proposte contenute nel parere della 9ª Commissione.

R O D A . Mi associo alla proposta di rinvio formulata dal collega Pellegrino, anche perchè le proposte espresse nel parere della 9ª Commissione vanno esaminate attentamente.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finenze.* Io mi domando se si possa continuare ad andare avanti così. Qui stiamo continuamente a sentire dei grossi discorsi con belle parole; ma poi la conclusione è un rinvio. Veramente, onorevoli colleghi, in questa maniera aumentiamo sempre di più il numero dei disegni di legge che devono essere esaminati dalla Commissione, giacchè, quando si inizia a discuterne uno, non si riesce mai a venirne a capo. Comprendo benissimo che ci sono alcuni senatori che non hanno avuto la possibilità di leggere la relazione sul disegno di legge, ma è da considerare che quest'ultimo è stato presentato al Senato il 29 aprile 1965. A questa stregua sarebbe opportuno adottare un altro sistema di lavoro: cioè si dovrebbe iniziare l'esame di un disegno di legge quando ciascuno avrà comunicato alla Presidenza di averne letto il testo.

R O D A . Io sono d'accordo con il Sottosegretario sulla necesistà di dare maggiore serietà ai nostri lavori, ed anche sulla opportunità, ove si ritenga di rinviare la discussione di un disegno di legge, che il rinvio sia richiesto prima che venga svolta la relazione. Mi domando, però, come potremmo noi deliberare con serietà su questo provvedimento avendo avuto il parere della 9ª Commissione, assieme al testo del disegno di legge, soltanto poche ore fa.

Il senatore Trabucchi ha svolto, come sempre, egregiamente la sua relazione. Ma il provvedimento investe un campo della merceologia che richiede una particolare attenzione e il parere della Commissione industria contiene osservazioni di fondo che vanno approfondite.

Pertanto, un rinvio appare assolutamente necessario.

P R E S I D E N T E . Qual'è il pensiero del senatore Trabucchi?

T R A B U C C H I , *relatore.* Il Sottosegretario dice, con ragione, che il rinvio dovrebbe essere richiesto prima che venga esposta la relazione. I senatori Roda e Pellegrino condividono l'opinione del Sottosegretario, ma ritengono che un rinvio di poche ore sia sufficiente.

Ora, io ho cercato di dire tutto quello che si può dire su questo disegno di legge. Non potrei aggiungere altro. Se la Commissione è d'accordo di rinviare la discussione a domani mattina, io non mi oppongo, pur-

chè si consideri conclusa la relazione e si proceda nella discussione generale.

P E L L E G R I N O . Era appunto un rinvio a domani mattina che noi chiedevamo.

P R E S I D E N T E . Se qualcuno volesse prendere la parola, potremmo esaurire la discussione generale, per procedere domani all'approvazione del disegno di legge.

R O D A . Io avrei due quesiti da porre al rappresentante del Governo.

Il primo riguarda l'articolo 7. Questo provvedimento non diventerà operante sul territorio nazionale fino a che non si sarà provveduto alla determinazione del prezzo di cui all'articolo 1.

Ora, io chiedo: è d'accordo il Governo di stabilire tale prezzo entro il termine massimo di tre mesi? Se il provvedimento è buono, questo termine mi pare più che sufficiente. Non vedo perchè si dovrebbe aspettare sei mesi o un anno.

T R A B U C C H I , *relatore*. L'articolo 7 dice che si provvederà alla determinazione dei prezzi « con le modalità previste, eccetera ». Occorre un certo tempo per stabilire i vari prezzi secondo le modalità previste dal provvedimento.

R O D A . Io so che un listino di prezzi di vendita di mille articoli per un grande complesso industriale può essere preparato anche in due ore da chi è competente.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è la tendenza da parte del Parlamento a dare al Governo dei tempi sempre molto ristretti, mentre si consentono tempi lunghissimi per le discussioni dei provvedimenti. Questo disegno di legge è stato presentato otto mesi fa. Io credo che non succederà niente se si stabilirà un termine di sei mesi, anzichè di tre per la determinazione dei prezzi. Ciò non impedirà che si riesca a provvedere anche nel termine di tre mesi, ma ci si coprirà del rischio di non poter provvedere entro quel termine.

R O D A . Il secondo quesito è questo. Siamo d'accordo tutti che il monopolio del sale, non tanto per l'entità del sacrificio economico che impone al consumatore (diciotto miliardi ripartiti su circa 51 milioni di consumatori), quanto perchè rappresenta un balzello di carattere antistorico, andrebbe abolito.

Ci si domanda oggi quando il Governo sarà in grado di abolire questa imposizione sul sale, sia pure mantenendo una specie di monopolio inteso come un servizio da rendere al costo o quasi al costo, che vedrei orientato, per le giuste osservazioni fatte dal collega Trabucchi, nel senso di garantire la incolumità dei cittadini, di ovviare cioè alle frodi che si potrebbero avere se la lavorazione del sale fosse affidata esclusivamente ai privati.

Questo è un problema fondamentale di politica generale, che andrebbe discusso una volta per tutte!

T R A B U C C H I . *relatore*. C'è in proposito un ordine del giorno prospettato durante l'esame del disegno di legge effettuato dalla 9ª Commissione in sede consultiva.

P I R A S T U . Vorrei pregare di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

Il fatto che si sia già svolta la relazione non è determinante. Altre volte è avvenuto lo stesso, cioè si è rinviato dopo aver ascoltato la relazione. Il rinvio è necessario per esaminare in modo più approfondito le osservazioni contenute nel parere della Commissione industria.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la Commissione sia d'accordo per un breve rinvio della discussione.

Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane senz'altro stabilito che la discussione sul disegno di legge proseguirà nella prossima seduta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza » (541)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza ».

In sostituzione del collega Cenini, prego, con il consenso della Commissione, il senatore Braccesi di voler riassumere i termini della discussione precedentemente svoltasi.

B R A C C E S I , *f.f. relatore.* Nella seduta del 25 febbraio 1965 di questa Commissione, per la diversità dei pareri espressi dagli onorevoli colleghi, venne deciso di rinviare l'esame di questo disegno di legge, la cui presentazione al Senato era avvenuta il 23 aprile 1964.

L'assenza prolungata del collega Cenini non ha permesso di continuare la discussione, che oggi, invece viene ripresa.

Per favorirla riepilogo i precedenti.

Il collega Cenini nella sua relazione del 25 febbraio si esprimeva così· il disegno di legge si propone di modificare il secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, che riguarda l'ordinamento della Guardia di finanza. La modifica consiste nell'equiparare l'Accademia della Guardia di finanza al Comando scuole, dal quale dipende, di modo che anche l'Accademia verrebbe ad assumere il grado di Comando di zona e, pertanto, dovrebbe essere posta alle dirette dipendenze del Comando generale e comandata da un generale di brigata anzichè da un colonnello.

Giustificazione per tale procedimento: innanzitutto l'importanza assunta dall'Accademia stessa, che oltre ai corsi per la formazione degli ufficiali svolge, come è noto, corsi di perfezionamento professionali e corsi di specializzazione e di avanzamento per ufficiali, per cui il suo organico risulta composto di un comando, di un battaglione di due compagnie di allievi ufficiali, di un secondo battaglione costituito da sottotenenti e ufficiali di complemento. La sua popolazione scolastica risulta praticamente raddoppiata.

In secondo luogo, la legge 11 giugno 1962, n. 605, ha riconosciuto come validi i corsi dell'Accademia ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio, per cui l'Accademia è posta allo stesso livello delle Università. È quindi giusto che, sul piano dell'ordinamento della Guardia di finanza, l'Accademia stessa venga posta sullo stesso piano degli altri istituti di istruzione del Corpo e posta direttamente alle dipendenze del Comando generale.

Questo il concetto informatore del disegno di legge, secondo quanto ha riferito il collega Cenini. Io aggiungo, per precisione, che il disegno di legge, intendendo eliminare una omissione rilevata nella legge 23 aprile 1959, n. 189, proponeva che il Capo di stato maggiore del Comando generale fosse compreso fra i comandanti di corpo e così il Vice comandante dell'Accademia.

Fin qui le cose andarono lisce; senonchè alcune precisazioni date dal Sottosegretario, qui presente, comportanti proposte di emendamento, dettero luogo ad un'ampia discussione.

Anche per queste proposte cercherò di riepilogare con sufficiente precisione.

Il Sottosegretario, dopo la presentazione di due modificazioni formali al terz'ultimo e al penultimo comma dell'articolo unico, precisava che lo sganciamento dell'Accademia dal Comando scuole e la sua equiparazione al Comando di zona risultava ben giustificata, ma rilevava che i due organismi, pur avendo affinità di compiti, sarebbero restati distinti e separati, per cui occorreva un coordinamento, e per questo riteneva indispensabile l'aumento di una unità dell'organico dei generali di divisione, che da tre sarebbero diventati quattro. Al nuovo generale dovevano essere demandate funzioni di coordinamento fra detti enti nonchè funzioni ispettive su tutti gli istituti di istruzione. Proponeva in proposito tre articoli aggiuntivi, dei quali ho qui il testo. Tali proposte determinavano, in effetti, le perples-

sità di alcuni membri della Commissione, tra i quali il senatore Fortunati, il quale esprimeva alcuni dubbi sia sulla opportunità del l'aumento dell'organico sia sulla sua decorrenza, che poteva permettere qualche illazione circa il nome del predestinato. Così i senatori Martinelli, Trabucchi, Salari, Banfi e Pirastu, che sull'argomento interloquirono ampiamente.

Per questi motivi, come ho detto, si deliberò un rinvio per un più approfondito esame. Oggi dovremmo riprendere in considerazione il provvedimento. Ma che cosa è avvenuto nel frattempo? Vari provvedimenti riguardanti la Gurdia di finanza hanno seguito il proprio *iter* e sono stati approvati. Tra di essi ricordo quello relativo alla istituzione di una Scuola di polizia tribu taria posta alle dipendenze del Comando scuole.

Non c'è da nascondere che esperienze di servizio e di funzionamento maturatesi durante il lungo periodo di discusisone della proposta in esame hanno fatto rilevare al Comando generale dell'Arma la scarsa ef ficienza, sotto il profilo strutturale e dell'inquadramento, del Reparto autonomo centrale, istituito a suo tempo con funzioni prevalentemente logistiche e posto alle dirette dipendenze dello stesso Comando, per cui è stato predisposto un apposito provve dimento presidenziale per la sua revisione strutturale nel senso di assimilarlo, in tutto e per tutto, a quello di un Comando di legione e ponendolo alle dipendenze del Comando di zona territorialmente competente.

Sembra, a questo punto, opportuno, in relazione ai provvedimenti già adottati, modificare il testo da noi preso in esame nella seduta del febbraio scorso.

Presento pertanto un nuovo testo dell'articolo unico. Tale testo non comporta alcun mutamento, in quanto, essendo l'attuale dotazione organica del grado di generale di brigata di 10 unità, i posti di comando previsti dal provvedimento risultano coperti. Ho anche accertato che il provvedimento non comporta alcun maggiore onere.

Il nuovo testo che presento, e che raccomando all'approvazione della Commissione, è del seguente tenore:

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza è così sostituito:

« Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unità minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965 66 l'accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipen denza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del corpo dipendono dal comando della legione allievi.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.

Le legioni, il nucleo centrale ed i nuclei regionali di polizia tributaria, la scuola sot tufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono comandi di corpo. Hanno le funzioni di comandante di corpo il capo o il sottocapo di Stato maggiore del comando generale e il vice comandante dell'accademia.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza — e dei con-

tingenti di personale previsti dagli organici ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La volta scorsa la Commissione aveva biasimato il fatto che si elevasse di una unità il numero dei generali: va bene, non la eleviamo...

B R A C C E S I , *f.f. relatore.* Io riconfermo che non si eleva il numero dei generali.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Più ossequienti di così ai desideri della Commissione, non si può essere!

P R E S I D E N T E . Il 25 febbraio 1965 si svolse in questa Commissione una lunghissima discussione sul disegno di legge. Relatore era il senatore Cenini, Presidente io stesso; in rappresentanza del Governo sedeva il sottosegretario Valsecchi. Intervennero nella discussione i senatori Fortunati, Pirastu ed altri; e da allora si dibatte sempre questo argomento.

F O R T U N A T I . La questione sorse non in questi termini. Mi pare che si fosse parlato di un ufficiale superiore collocato in pensione, e allora sorse la questione sulla data di decorrenza della legge. Il Ministero voleva fissare una certa data per cui questo ufficiale poteva venir nominato generale.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Ministero voleva dare la decorrenza giusta, e invece, per « ripescare » questo generale, si voleva dare la decorrenza retroattiva di un anno. Adesso comunque gli eventuali aspiranti hanno raggiunto i limiti di età, per cui non c'è più la preoccupazione di « ripescarli ». Ma a questo punto vi chiedo, onorevoli colleghi: vogliamo mettere a posto questa Guardia di finanza? Adesso non c'è più da sistemare un vivo o da far risuscitare un morto; vi siete lamentati perchè alla Guardia di finanza si voleva dare un generale di divisione in più: benissimo, non le diamo un generale di divisione in più. Qui sono aumentate le unità dei militari, ma i generali debbono rimanere sempre quelli! Noi siamo in un paese dove i Ministri debbono essere diciannove e non più di diciannove, anche se i Ministeri dovrebbero essere trentacinque.

Quindi: nessun generale di divisione in più. Aboliamo, se volete, anche quelli che ci sono, ma vogliamo sistemare questa questione, vogliamo avere il coraggio di andare avanti? Perchè ad un certo momento non si sa più che cosa fare. Adesso la Guardia giustamente dice: avete modificato delle leggi, modificato l'ordinamento del Corpo; avete fatto questione dei nuovi incarichi e del come debbano essere regolati. Volete uniformare il testo dell'ordinamento della Guardia di finanza rispetto alle altre leggi approvate? Al quesito rispondiamo di no; che cosa volete che vi dica? Vi confesso che certe volte non so più trovare argomentazioni valide, o perchè si è davanti ad un infondato sospetto o perchè si suppongono le cose più strampalate. Dobbiamo fare uno sforzo per giungere ad una conclusione?

M A R T I N E L L I . A me sembra che le considerazioni che ha fatto l'onorevole relatore debbano sufficientemente tranquillizzare coloro i quali, come me, nel febbraio scorso espressero dei dubbi e si associarono a coloro che fecero rilevare che con l'approvazione del disegno di legge si andavano a creare uno o due posti in più (non ricordo bene) di generale.

Il relatore ci ha detto chiaramente che i quadri degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori rimangono invariati. Si tratta esclusivamente di introdurre norme che permettano un utilizzo migliore di questi ufficiali, e che consentano alla Guardia di finanza di avere quelle strutture organizzative che meglio le permettano di adempiere le sue funzioni. E quindi, siccome io sono uno di coloro che avanzarono dei dubbi nel mese di febbraio, penso che oggi noi dobbiamo prendere in considerazione la proposta dell'onorevole relatore.

Ciò premesso, debbo però dire all'onorevole Sottosegretario che la Commissione si trova di fronte a una continua presentazione di provvedimenti legislativi che riguardano la Guardia di finanza. L'ultima legge che si riferisce alla Guardia di finanza è del 29 ottobre 1965, n. 1218, e riguarda l'istituzione di una Scuola di polizia tributaria; ma già in quest'anno solare abbiamo dovuto esaminare altri disegni di legge e questo potrebbe, a mio avviso, consentire alla Commissione di dire al Comando che se ne rende promotore, o agli organi responsabili politici, di sottoporci una minore proliferazione di provvedimenti legislativi, dandoci conseguentemente anche una maggiore possibilità di dedicare ai provvedimenti riguardanti la Guardia di finanza il tempo opportuno e di approvarli al tempo opportuno.

Non è affatto vero che i comandi non siano stati adeguati alle esigenze della Guardia di finanza. Mi pare che attualmente vi siano una decina di generali. Io dico che questi generali sono necessari, perchè è lo stesso dinamismo con cui oggi si deve muovere la Guardia di finanza che ha imposto di aumentare il numero degli ufficiali superiori e dei generali. Abbiamo ritenuto necessario ed abbiamo approvato i relativi provvedimenti e non è affatto vero che esista un particolare stato d'animo di avversione verso la Guardia di finanza nella Commissione.

Detto questo, concludo con l'associarmi all'onorevole relatore e col pregare la Commissione di dare voto favorevole al provvedimento.

F O R T U N A T I . Devo fare una dichiarazione di carattere generale, giacchè ho avuto occasione ieri l'altro di rispondere al comandante della Guardia di finanza, dal quale avevo ricevuto una lettera. Io non ho letto il testo della relazione di maggioranza sulla discussione del nostro bilancio per quanto concerne l'entrata, però non ho esitato a dire che il Comando generale aveva ragione nel sostenere che non si può valutare la produttività dell'attività della Guardia di finanza rapportandola all'entrata doganale. Se questo è stato detto nella relazione, è una affermazione che non ha fondamento. Spero che il relatore si sia riferito ad una nota apparsa in un numero di luglio della rivista « Tributi », che ha poi pubblicato una nota successiva nel numero di ottobre. Io ero uno di quelli che a Bologna, durante il periodo della resistenza, doveva occuparsi del collegamento con gli ufficiali della Guardia di finanza e quindi sono rimasto sempre affezionato a questo Corpo, che ha avuto dei generali, secondo me, di notevoli capacità, che si potrebbero esprimere meglio in questo servizio se non fossero compressi da eccessiva gerarchia e disciplina militare. Da questo punto di vista io più volte ho preso la parola in questa Commissione per sostenere che ci troviamo di fronte ad un servizio che esige sempre più un raffinamento di capacità tecniche e che queste non sono necessariamente legate ad una gerarchia di gradi, la quale indica, il più delle volte, una gerarchia di anzianità di servizio. Quindi io non ho nulla contro il Corpo della guardia di finanza e tutti i provvedimenti che mirano a rendere più snello ed efficiente questo servizio e ad agevolarlo mi troveranno sempre consenziente. E mi auguro che in avvenire ci si renda sempre più conto che bisogna rafforzare l'elemento delle qualità tecniche e delle capacità professionali di questo Corpo senza necessariamente legarlo a tutte le complicazioni di carattere militare.

S A L E R N I . Ho ricevuto anch'io, dal Comando generale della guardia di finanza, la lettera cui accennava l'onorevole Fortunati; effettivamente non è possibile che la Guardia di finanza limiti il suo compito soltanto all'accertamento dei tributi di natura doganale quando sappiamo che invece la sua attività si estrinseca in campi assai più vasti e complessi, per cui è giustificato un suo ulteriore rafforzamento: su questo sono d'accordo con l'onorevole Fortunati. Su un punto però mi permetto di dissentire: non bisogna considerare soltanto la funzione tecnica del Corpo, perchè la gerarchia militare dei gradi rappresenta un incentivo per tutti quelli che abbracciano questa carriera, che è come tutte le altre.

Il problema va considerato anche sotto questo riflesso, perchè, quando manca la molla dell'interesse, noi togliamo qualsiasi incentivo a che questi uomini agiscano nell'interesse della finanza pubblica, che è il fulcro su cui poi poggia tutta l'attività dello Stato.

TRABUCCHI. La lettera l'abbiamo ricevuta anche noi. Il Ministro ha rettificato quei dati ai quali la Guardia di finanza aveva mosso le sue osservazioni, affermando che le spese vanno considerate nei riguardi dell'intera attività del Corpo. Il Ministro ha dato pubblicamente atto di questo nel suo discorso.

FORTUNATI. Io non avevo partecipato ai lavori. Ho ricevuto la lettera ed ho dovuto rispondere.

PARRI. Le sollecitazioni del Sottosegretario sono giustificate: dobbiamo preoccuparci di non alterare o disturbare il funzionamento dell'Amministrazione. Su questo punto, per quel che riguarda la Guardia di finanza, mi pare che si possa essere d'accordo.

Vorrei però domandare all'onorevole Sottosegretario alcune spiegazioni. Che cosa vuol dire « Comandante di corpo »?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* In termini di grado, vuol dire colonnello.

PARRI. E perchè qui si parla di Capo e di sottocapo di Stato maggiore?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Perchè può essere l'uno o l'altro ad esercitare le funzioni.

BRACCESI, *f.f. relatore.* È una chiamata di fiducia: quando manca il capo di Stato maggiore, il sottocapo può prendere dei provvedimenti amministrativi, che adesso la Corte dei conti non ammette appunto perchè nella legge non si fa cenno a sottocapi di Stato maggiore. Con questa modifica detti provvedimenti potranno essere approvati dalla Corte dei conti.

PARRI. Qui poi si dice che il numero delle zone è determinato con decreto del Presidente della Repubblica. Quante sono queste zone?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Attualmente sono tre: nord, centro e sud.

MARTINELLI. Con decreto del Presidente della Repubblica non si possono creare ruoli.

PARRI. Ma quando si crea una nuova zona si apre il problema.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'ultimo comma del provvedimento va letto interamente. È il decreto del Presidente della Repubblica che determina il numero delle zone, ma è chiaro che prima bisogna ottenere dal Parlamento la modifica dell'organico, che deve essere elevato in corrispondenza.

PARRI. A giudicare dal testo dell'ultimo comma, mancano i presupposti.

MARTINELLI. L'ultimo comma dell'articolo dice testualmente: « Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di Polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici ».

PRESIDENTE. Il relatore Braccesi ha presentato un emendamento sostitutivo del testo dell'articolo unico, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza è così sostituito:

« Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unità minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-66 l'accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del corpo dipendono dal comando della legione allievi.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.

Le legioni, il nucleo centrale ed i nuclei regionali di polizia tributaria, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono comandi di corpo. Hanno le funzioni di comandante di corpo il capo o il sottocapo di Stato maggiore del comando generale e il vice comandante dell'accademia.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici ».

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 » (1250)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E C O R A R O , *relatore*. I fondi assegnati annualmente al bilancio della Guardia di finanza sul capitolo « indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale militare » vengono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti dal normale impiego dei militari della Guardia di finanza presso la dogana internazionale di Modane in Francia, all'invio delle rappresentanze del Corpo convocate per riunioni, convegni e commissioni riguardanti i correnti rapporti internazionali tra le Amministrazioni finanziarie dei diversi Stati e all'organizzazione internazionale delle Forze di polizia.

Negli esercizi 1959 60 e 1960 61 i fondi, assegnati nella misura di lire 4 milioni, risultarono assolutamente insufficienti, dato che soltanto per le missioni da corrispondere al personale impiegato presso la dogana internazionale di Modane l'importo annuo ascese ad oltre 3 milioni. Per questa situazione, nell'esercizio 1960-61 fu concessa un'integrazione di 1 milione e 500 mila lire. Nell'esercizio 1961 62 lo stanziamento non venne aumentato; l'importo di 4 milioni si dimostrò, ovviamente, insufficiente per chiu-

dere a pareggio al termine dell'esercizio il capitolo. Nei successivi esercizi 1962-63 e 1963-64 lo stanziamento sul capitolo delle missioni all'estero fu portato a 5 milioni, senza considerare che la cifra, inadeguata alle necessità ricorrenti, non consentiva peraltro di ripianare le numerose pendenze rimaste insolute.

Il disegno di legge in esame prevede l'assegnazione di 2 milioni e 800 mila lire per la sistemazione della spesa sostenuta in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-1962.

All'onere derivante dal provvedimento si farà fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Raccomando il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

P E L L E G R I N O . Anche a nome del mio Gruppo, dichiaro di essere favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione di lire 2 milioni e 800 mila per la sistemazione della spesa sostenuta in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo verrà provveduto, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari